



le e temporanea, e solo per comprovati motivi - è fatto obbligo al personale addetto ai Centri ispettivi, di risiedere e di far risiedere le persone di famiglia nella circoscrizione ad esso assegnata e nella località precisata dalla Direzione stessa.

9) - È fatto divieto al personale dei Centri, o incaricato di mansioni ispettive anche di carattere speciale e saltuario, di acquisire della produzione personale o di farla acquisire attraverso terzi nel territorio della circoscrizione in cui svolge la sua attività.

10) - Al personale ispettivo che - per ragioni di servizio - si rechi fuori della residenza ad esso assegnata, sono corrisposti i rimborsi e le diarie stabilite dagli organi competenti della Direzione generale.

11) - L'attuazione del nuovo ordinamento dell'organizzazione periferica ispettiva comporterà, almeno in un primo momento, trasferimenti di personale, per provvedere ai quali - in relazione alle difficoltà di ordine economico che soprattutto derivano dal cambio di alloggio - occorre consentire alla Direzione generale la facoltà di intervenire